

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1309)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SANTALCO, MURMURA, FIMOGNARI,
SAPORITO, SCARDACCIONE, ORLANDO e LAPENTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1985

Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità

ONOREVOLI SENATORI. — La difficoltà di un riesame generale delle vigenti disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità, pur in presenza di numerosi disegni di legge presentati in entrambi i rami del Parlamento, ha suggerito, anche in relazione alla prossima tornata elettorale amministrativa, la modifica delle norme che fissano la ineleggibilità a parlamentare nazionale di chi riveste le funzioni di sindaco nei Comuni superiori a ventimila abitanti e non si sia dimesso almeno sei mesi prima e la conseguente incompatibilità per coloro che, in costanza del mandato quali senatore o de-

putato, siano eletti a capo della Civica amministrazione.

La sussistenza del limite attuale, in contrasto anche con quella vigente per i parlamentari europei, non ha, pertanto, ragion d'essere non essendovi alcun motivo — come si ricava anche da uno sguardo di diritto comparato — a sostegno del mantenimento dell'antico.

Queste considerazioni determinano e sostanziano il seguente disegno di legge che raccomandiamo al positivo vaglio del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Non sono eleggibili a deputato ed a senatore i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 300.000 (trecentomila) abitanti.

La stessa norma vale per la elezione a sindaco nei Comuni suddetti per i deputati ed i senatori.